

31/03

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA CRI FIRENZE (CROCE ROSSA ITALIANA –
COMITATO DI FIRENZE)**

Con la presente scrittura privata

- **L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIRENZE**, codice fiscale e partita IVA 010307110484, nella persona del legale rappresentante Dott. Arnaldo Melloni, Posizione Organizzativa Amministrativa della Direzione Ambiente, domiciliato in tale sua qualità presso la sede della Direzione Ambiente, Via Benedetto Fortini, 37

E

- **La Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze**, che in seguito sarà chiamata per brevità "**CRI Firenze**", P. IVA 06418560485, con sede legale in Lungarno Soderini 11, 50124 FIRENZE, Ente Morale di diritto privato ai sensi del D.P.R. 31.03.1979, iscritto nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Toscana con decreto n. 1386 del 15 aprile 2015, legalmente rappresentato dal Lorenzo Andreoni, nato a Firenze il 27 ottobre 1976, cod. fis. NDRLNZ76R27D612F, domiciliato per la carica in Lungarno Soderini 11 Firenze

PREMESSO CHE

1. la legge 7 dicembre 2000, n. 383 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività delle Associazioni di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
2. Croce Rossa Italiana è una delle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (D.Lgs n° 1 del 02/01/2018), in particolare, il Comitato di Firenze agisce in contesti di emergenza in convenzione con il Comune di Firenze e con il Comune di Fiesole ed in collaborazione con la Città Metropolitana e con la Prefettura, ivi compresa la ricerca di dispersi;
3. La legge 14 novembre 2012, n. 203 prevede la possibilità di avvalersi dell'opera di associazioni nella ricerca di persone scomparse, anche al di fuori di quanto previsto dalle normative relative alla Protezione Civile;
4. CRI Firenze ha, nella propria organizzazione, unità cinofile che si addestrano espressamente per la ricerca di dispersi in superficie in possesso di brevetto;
5. che CRI Firenze è in regola nei confronti del Dlgs 81/08 in materia di sicurezza dei volontari

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART.1 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Firenze, si impegna e si obbliga:

1. ottemperare agli obblighi e svolgere le funzioni, i servizi, e quanto altro previsto dalla presente convenzione a carico della CRI Firenze con i volontari della stessa;
2. svolgere attività con i propri volontari presso la struttura Parco degli Animali, canile rifugio del Comune di Firenze, con le modalità specificate nella presente convenzione;
3. i volontari di CRI Firenze possono avere accesso alla struttura e alla stanza negli orari di presenza del personale comunale, ivi incluso il sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Negli altri orari l'accesso è subordinato a richiesta alla direzione della struttura (di seguito direzione) e alla disponibilità del personale comunale.

4. Utilizzare gli spazi messi a disposizione dal Comune per l'addestramento dei cani e dei conduttori, nel rispetto delle attività del Parco e delle sue strutture. Attività dimostrative potranno anche essere inserite nel corso delle visite scolastiche, previste in accordo con la Direzione Istruzione del Comune di Firenze o in occasione di manifestazioni coordinate tra Comune e CRI Firenze;
5. promuovere, anche attraverso altri settori operativi della CRI Firenze, una adeguata informazione ai cittadini sul valore sociale del volontariato, sull'importanza del rispetto delle normative, sui corretti comportamenti da osservare per una adeguata cura degli animali e dell'ambiente.
6. collaborare con l'amministrazione comunale alla gestione del parco degli animali di Ugnano, con particolare riguardo ai rapporti con le altre Associazioni di volontariato;

ART.2 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

1. mettere a disposizione della CRI Firenze un'area recintata presso il Parco degli animali di Ugnano che verrà utilizzata con modalità concordate con la direzione del Parco stesso;
2. rendere fruibili le aree comuni coperte e i bagni ai volontari CRI;
3. rendere disponibili le sale per riunioni e gli spazi aperti per manifestazioni che possano coinvolgere anche altre associazioni, pubblico e/o scuole;
4. la direzione del Parco mette a disposizione di CRI Firenze tutta la documentazione relativa alla sicurezza nel parco e alle modalità operative da seguire per evitare problematiche in tal senso;
5. valutare la possibilità di mettere a disposizione dei volontari CRI attrezzature e materiale utili allo svolgimento delle attività di volontariato.
6. considerare CRI come l'Associazione di riferimento per l'organizzazione di eventi e/o servizi inerenti le attività di cui sopra

ART.3 – DISPONIBILITA' DEL PERSONALE

Il Comune prende atto e accetta che essendo le prestazioni oggetto del presente atto e di quelli integrativi dello stesso, svolte da parte di volontari a titolo gratuito, potranno essere assicurate nei limiti della disponibilità del personale preposto e dei mezzi disponibili e pertanto potranno subire anche momentanee interruzioni, fermo restando la garanzia dell'esecuzione degli obblighi assunti con i citati atti.

ART. 4 – ASSICURAZIONI

Sono a carico di CRI Firenze i costi volti a garantire - a tutela dell'Amministrazione Comunale - adeguata copertura assicurativa per danni a cose e persone derivanti dall'operato dei volontari CRI all'interno della struttura;

CRI Firenze dovrà inoltre garantire adeguata copertura assicurativa per i danni che potrebbero subire i volontari operando nella struttura;

A tal fine CRI Firenze dichiara di avere già in essere apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi o, con un massimale unico per sinistro pari a €. 1.500.000,00 per RCT ed RCO. Tale polizza prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto, con un sottolimito di indennizzo per sinistro pari ad € 150.000,00
- Malattie professionali € 150.000,00
- Polizza infortuni volontari
 - Invalidità permanente € 520.000,00
 - Invalidità temporanea € 500.000,00

- Morte € 500.000,00

CRI Firenze si impegna a fornire all'Ente copia del contratto stesso prima dell'inizio del servizio, nonché una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

L'inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà CRI Firenze da responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti.

Il Comune di Firenze sarà tenuto indenne per eventuali danni non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative.

ART. 5- DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà validità un anno, dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da effettuarsi a cura della parte interessata mediante lettera raccomandata a/r da inviare un mese prima della scadenza, e sarà rinnovabile annualmente tramite appositi atti da formalizzare da parte della Direzione Ambiente.

ART. 6 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente atto e alla sua interpretazione le parti cercheranno una conciliazione in via amichevole. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Firenze.

ART. 7 – SPESE

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del Comune di Firenze.

La presente Convenzione è costituita da n° 3 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto, Firenze li

Per la Croce Rossa Italiana
Comitato di Firenze
Il Legale rappresentante
(Lorenzo Andreoni)

IL PRESIDENTE
COMITATO DI FIRENZE
Dott. Lorenzo Andreoni


Per l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIRENZE
Direzione Ambiente
(Dott. Arnaldo Melloni)
